mentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 maggio 1992, 92/41/CEE, ripreso all'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, 2001/37/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione e alla vendita dei prodotti del tabacco, nonché l'osservanza, sulle navi ivi immatricolate, del divieto di commercializzazione del tabacco da fiuto previsto dalla suddetta disposizione, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi del Trattato CE e della direttiva 2001/37.

2) La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 18 maggio 2006, Commissione/Lussemburgo

(Causa C-354/05)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/55/CE — Mercato interno del gas naturale»

1. *Atti delle istituzioni — Direttive — Esecuzione da parte degli Stati membri (Art. 249, terzo comma, CE) (v. punto 6)*

2. *Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 7)*

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).

Dispositivo

1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.